



ALLEGATO "A"

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
(Provincia di Pisa)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Anno 2021

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Art. 1 Oggetto	5
Art. 2 Disposizioni generali	5
CAPO II - CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	6
Art. 3 Disposizioni di carattere generale	6
Art. 4 Soggetto passivo e titolarità del canone	6
Art. 5 Funzionario Responsabile.....	6
Art. 6 Tipologia dei mezzi pubblicitari.....	7
Art. 7 Istanze per i messaggi pubblicitari.....	8
Art. 8 Istruttoria amministrativa.....	9
Art. 9 Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni.....	9
Art. 10 Rinnovo, proroga e disdetta.....	10
Art. 11 Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione.....	11
Art. 12 Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	11
Art. 13 Rimozione della pubblicità.....	11
Art. 14 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	12
Art. 15 Piano generale degli impianti pubblicitari.....	12
Art. 16 Particolari tipi di esposizioni pubblicitarie - Divieti e limitazioni.....	12
Art. 17 Durata delle diffusioni pubblicitarie	12
Art. 18 Modalità di applicazione del canone.....	13
Art. 19 Definizione di insegna di esercizio.....	13
Art. 20 Criteri per la determinazione del canone.....	14
Art. 21 Modalità di determinazione del canone in base alla zona.....	14
Art. 22 Dichiarazione	14
Art. 23 Pagamento del canone	15
Art. 24 Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	15
Art. 25 Mezzi pubblicitari vari.....	16
Art. 26 Riduzioni	16
Art. 27 Esoneri ed esenzioni	16
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	19
Art. 28 Tipologia degli impianti delle affissioni	19
Art. 29 Servizio delle pubbliche affissioni	19
Art. 30 Impianti privati per affissioni dirette.....	19

Art. 31 Modalità delle pubbliche affissioni	19
Art. 32 Canone sulle pubbliche affissioni	20
Art. 33 Materiale pubblicitario abusivo.....	20
Art. 34 Riduzione del canone.....	21
Art. 35 Esenzione dal canone.....	21
Art. 36 Pagamento del canone.....	21
Art. 37 Norme di rinvio	21
CAPO IV - CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	22
Art. 38 Ambito di applicazione.....	22
Art. 39 Funzionario responsabile.....	22
Art. 40 Soggetto passivo.....	22
Art. 41 Concessioni ed autorizzazioni. Definizione.....	22
Art. 42 procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.....	23
Art. 43 Attivazione del procedimento amministrativo.....	23
Art. 44 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	24
Art. 45 Istruttoria.....	24
Art. 46 Conclusione del procedimento.....	25
Art. 47 Rilascio della concessione o autorizzazione.....	25
Art. 48 Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione.....	25
Art. 49 Carattere personale della concessione o autorizzazione.....	25
Art. 50 Principali obblighi del concessionario o autorizzato.....	26
Art. 51 Revoca, modifica, sospensione della concessione o autorizzazione. Rinuncia.....	27
Art. 52 Decadenza dalla concessione o autorizzazione.....	27
Art. 53 Estinzione della concessione o autorizzazione.....	27
Art. 54 Occupazioni abusive.....	27
Art. 55 Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	28
Art. 56 Rimozione delle opere in caso di revoca, modifica, rinuncia, decadenza, estinzione.....	28
Art. 57 Anagrafe delle concessioni e autorizzazioni.....	29
Art. 58 Occupazioni d'urgenza.....	29
Art. 59 Esclusioni.....	29
Art. 60 Esenzioni.....	30
Art. 61 Scomputo del canone a seguito di opere realizzate sul patrimonio dell'Ente	31
Art. 62 Durata delle occupazioni.	31
Art. 63 Criteri di imposizione.....	32
Art. 64 Criteri per la determinazione del canone.	32
Art. 65 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa tariffa.....	33

Art. 66 Affissioni e pubblicità.....	36
Art. 67 Riduzioni.	36
Art. 68 Maggiorazioni.	36
Art. 69 Modalità e termini per il pagamento del canone.....	37
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	38
Art. 70 Disposizioni generali.....	38
Art. 71 Funzionario Responsabile.....	38
Art. 72 Domanda di occupazione.....	38
Art. 73 Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	38
Art. 74 Classificazione delle strade.....	39
Art. 75 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	39
Art. 76 Occupazioni abusive.....	39
Art. 77 Soggetto passivo.....	40
Art. 78 Riduzioni	40
Art. 79 Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	40
CAPO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	41
Art. 80 Accertamenti.....	41
Art. 81 Rimborsi e compensazione.....	41
Art. 82 Indennità, maggiorazioni e sanzioni.....	41
Art. 83 Riscossione coattiva.....	42
Art. 84 Contenzioso.....	42
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 85 Rinvio dinamico.....	43
Art. 86 Entrata in vigore.....	43

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 845, denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
3. Nei limiti consentiti dalla vigente normativa, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

CAPO II – CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 3 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art.14 del presente regolamento.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuare in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali o del concessionario del servizio.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 82 del presente regolamento.

Art. 4 Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Art. 5 Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone ; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 6 Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:

- a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
- b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,

utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie

Art. 7 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione; per cartelli, insegne di esercizio, preinsegne, impianti pubblicitari di servizio ed altri impianti permanenti la competenza al rilascio della relativa autorizzazione fa capo al Settore III Tecnico Ambiente e Protezione civile; per striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali ed altri mezzi temporanei la competenza al rilascio della relativa autorizzazione fa capo al Settore IV Poizia Municipale. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e sul sito Internet dell'Ente.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
6. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Art. 8 Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate
11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 9 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative

e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
 4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
 5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
 6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
 7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, del presente articolo, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
 8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Art. 10 Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti

- conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
 3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
 4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 11 Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Art. 12 Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 13 Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno,

non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 14 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 22 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 82, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Art. 15 Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera della Giunta comunale n. 149 del 10/11/2011.

Art. 16 Particolari tipi di esposizioni pubblicitarie - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 17 Durata delle diffusioni pubblicitarie

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e in temporanee o giornaliere:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di

- concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
- b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 22 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

Art. 18 Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto dalla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 19 Definizione di insegna di esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Art. 20 Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato del:
 - a) 98.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale fino a 1 mq.;
 - b) 100.00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 1 mq. e 5 mq.;
 - c) 66,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) 50,00% per le esposizioni pubblicitarie in categoria normale superiori a 8 mq.

Art. 21 Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in un'unica zona.

Art. 22 Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone,

deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 23 Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando apposito conto corrente intestato al Comune di Montopoli in Val D'Arno Servizio Tesoreria o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente impositore.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna dell'autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 comma 1 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate bimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto ed il 31 ottobre, il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
7. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate bimestrali anticipate.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti l'ufficio competente, a titolo ricognitorio, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con il bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone. Comunque il mancato invio del suddetto avviso comporta sempre l'obbligo del concessionario di provvedere autonomamente nei termini al pagamento del canone.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
11. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore ad € 2,00.

Art. 24 Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata, all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 25 Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
2. E' dovuto il canone per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili.-
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 26 Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 27 Esoneri ed esenzioni

1. Sono **esonerati** dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
 - a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;

- b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
 - c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
 - e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
 - f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
 - h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
 - i) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
 - j) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - l) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
 - m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m) della L. 160/2019;
 - o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - p) le vetrine esposizioni;
 - q) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.
2. È consentito alle scuole pubbliche e paritarie l'allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti alle attività scolastiche e complementari, prive di valenza commerciale. La tabella/bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell'edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.

3. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- b) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune stesso riguardante la propria attività istituzionale;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- e) le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
- f) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- g) le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi.

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 10/11/2011.

Art. 29 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Montopoli in Val D'Arno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 30 Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 31 Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si

- considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
 6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
 7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
 8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di €. 30.00, per ciascuna commissione.
 10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalla norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione .
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) del 50% per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) del 100% per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Art. 33 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 82 del VI Capo del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 14 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Art. 34 Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi, o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Art. 35 Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montopoli in Val D'Arno il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 36 Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, utilizzando apposito conto corrente intestato al Comune di Montopoli in Val D'Arno - Servizio Tesoreria o attraverso gli strumenti di pagamenti elettronici resi disponibili dall'ente.

Art. 37 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 38 Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
2. In particolare disciplina le procedure per il rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, la misura della tariffa e i criteri di determinazione del canone, le modalità e i termini per il pagamento, le agevolazioni e le esenzioni, gli accertamenti e le sanzioni.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 39 Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone ; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 40 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, quindi dall'occupante di fatto.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
3. Il pagamento del canone relativo al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 41 Concessioni ed autorizzazioni. Definizione.

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ovvero su aree private soggette a pubblico passaggio, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione se permanenti, autorizzazione se temporanee.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di

godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 42 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e successive modificazioni ed integrazioni, dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le procedure autorizzative costituenti titolo per l'occupazione temporanea, inerenti il rapporto con il Gestore unico del servizio idrico integrato, vista la specificità dell'attività svolta dallo stesso ed il particolare interesse pubblico ad essa sottostante, potranno essere disciplinate con separato atto della Giunta Comunale.

Art. 43 Attivazione del procedimento amministrativo.

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione; non si dà luogo a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 7.8.1990, n. 241, intendendosi la stessa sostituita dalla ricevuta rilasciata dal protocollo del Comune, ed i dati di cui all'art. 8 della stessa legge desumibili dal presente regolamento.
2. La domanda, redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve essere presentata dall'utilizzatore dell'occupazione, salvo il caso di passo carrabile per cui deve essere presentata dal proprietario dell'immobile servito, e contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, individuazione da effettuarsi tramite almeno un elaborato planimetrico in scala adeguata;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, corredata da elaborati tecnici e fotografie ed in caso di passo carrabile la dichiarazione se il passo sia già realizzato o da realizzare ed in quest'ultima ipotesi con quali modalità costruttive;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi;
 - g) atto di assenso del proprietario nel caso che il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile cui l'occupazione è correlata.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (altri elaborati tecnici, fotografie, schemi costruttivi) e che saranno stabiliti

dalla Amministrazione Comunale. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'art. 47 c.1 del D.P.R. 22.12.2000, n. 445.

4. L'Amministrazione Comunale richiederà a titolo di garanzia per i possibili danni derivanti da determinate occupazioni del suolo pubblico un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Nel caso delle sole autorizzazioni (occupazioni temporanee), la domanda potrà essere anticipata via email all'Amministrazione Comunale (indirizzo e-mail dell'U.R.P.); in tal caso andrà regolarizzata (riguardo a bolli, firme ed elaborati tecnici non inviabili via e-mail) al massimo al momento del ritiro della autorizzazione. L'Amministrazione Comunale potrà comunque chiedere di regolarizzare la domanda entro un termine inferiore, essendo l'anticipazione utilizzata solo per accelerare i termini del procedimento amministrativo.

Art. 44 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In tal caso il responsabile del procedimento procederà ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla ricezione della stessa risultante dal protocollo dell'ente.

Art. 45 Istruttoria.

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata rispetto al presente regolamento.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 43 del presente capo, o ancora riguardo ad altra documentazione ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione in caso di occupazione permanente ovvero entro 5 giorni lavorativi, in caso di occupazione temporanea, apposita richiesta di integrazione. Nel caso di domanda anticipata via e-mail la richiesta di integrazione verrà inviata a mezzo e-mail.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della domanda stessa, entro 10 giorni dalla comunicazione del responsabile del procedimento. Con la presentazione della domanda il richiedente accetta che la comunicazione di integrazione avvenga anche telefonicamente, a mezzo fax o e-mail (che devono essere indicati sulla domanda). Trascorso il periodo di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà a sospendere il procedimento comunicandolo al richiedente a mezzo lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende comunque il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad istruire la pratica, inoltrando immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione la richiesta di specifici pareri tecnici.
6. La richiesta di parere o nulla-osta ad altro ufficio esterno all'Amministrazione Comunale viene comunicata all'interessato e sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo fino al ricevimento del parere o nulla-osta richiesto; in alternativa l'interessato può autonomamente munirsi del parere, da allegare alla domanda al momento della presentazione.

Art. 46 Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente o responsabile del servizio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

Art. 47 Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal dirigente o responsabile del Settore IV Polizia Municipale previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (da apporsi sul provvedimento);
 - eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, in base ai criteri stabiliti con determinazione dirigenziale;
 - deposito cauzionale (ove richiesto).
2. Le concessioni o autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
3. L'entità della cauzione, di cui al comma 1, del presente articolo, è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche; la cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. Il provvedimento per restituzione della cauzione è emesso dall'ufficio che ha stabilito la cauzione stessa.
4. In caso di occupazione permanente, copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio della stessa.

Art. 48 Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico: la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione; la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata; gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
2. La concessione deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione.

Art. 49 Carattere personale della concessione o autorizzazione.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea

del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'immobile o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 48, ad eccezione della documentazione tecnica qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria concessione o autorizzazione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 54 del presente capo.

Art. 50 Principali obblighi del concessionario o autorizzato.

1. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo al concessionario o autorizzato di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, al sottofondo, ai sottoservizi, ad altri impianti, il concessionario è tenuto al ripristino della pavimentazione stessa e del sottofondo a proprie spese, nonché al risarcimento dei danni procurati agli impianti di servizio. Il concessionario dell'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico è altresì tenuto ad apporre ben visibile sul luogo copia dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale ordinanza ai sensi del codice della strada oltre alla segnaletica disposta con l'ordinanza stessa, e nel caso di cantiere stradale, un cartello indicante la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di occupazione.
4. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili, il concessionario è obbligato ad apporre l'apposito cartello segnaletico fornito dall'amministrazione comunale dietro corresponsione della somma determinata, a titolo di rimborso, per il relativo rilascio;
5. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
6. Il concessionario o autorizzato si impegna a provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste.
7. Il concessionario o autorizzato si impegna a dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
8. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione o autorizzazione, deve:
 - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

- c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
9. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione o autorizzazione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario o autorizzato.
 10. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario o autorizzato, prima di dare corso ai lavori, dovrà ottenere l'aggiornamento del titolo.

Art. 51 Revoca, modifica, sospensione della concessione o autorizzazione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, con le conseguenze di cui all'art. 21quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Nessun rimborso è dovuto in caso di cessazione anticipata dell'occupazione.
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 52, comma 3.

Art. 52 Decadenza dalla concessione o autorizzazione.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative previste in materia
 - b) uso improprio del suolo pubblico;
 - c) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
- Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già versato non sarà restituito.

Art. 53 Estinzione della concessione o autorizzazione.

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue:
 - a) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - b) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
 - c) per trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata la concessione per accesso o passo carrabile.

Art. 54 Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate

abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
 3. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'art.1, comma 179, legge 296 del 2006.
 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al precedente comma, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
 5. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.
 6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 55 Rinnovo della concessione o autorizzazione.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti, senza tuttavia l'obbligo di produrre la documentazione già presentata, qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria nonché copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.
4. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche a quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione o autorizzazione.

Art. 56 Rimozione delle opere in caso di revoca, modifica, rinuncia, decadenza, estinzione.

1. In caso di revoca, modifica, rinuncia, decadenza, estinzione della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso del provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.
2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, il Comune provvederà previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di giorni 10. Decorso infruttuosamente

tale ultimo termine l'Amministrazione Comunale provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia locale, con rivalsa di spese e applicazione delle azioni amministrative.

3. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento del canone e alle sanzioni previste dal presente regolamento, oltre a costituire violazione di legge e pertanto sanzionabile ai sensi del codice della strada.

Art. 57 Anagrafe delle concessioni e autorizzazioni

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 58 Occupazioni d'urgenza.

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione, alle seguenti tassative condizioni:
 - a) inoltro di preventiva comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, anche a mezzo mail, nonché al Comando Polizia Municipale, tramite modulo predisposto dall'ufficio competente, o comunque con domanda che deve contenere tutti i dati di cui all'art. 4, ad esclusione della documentazione tecnica che potrà essere fornita in forma ridotta, e gli ulteriori dati previsti nel modulo di cui sopra;
 - b) presentazione della domanda nel primo giorno lavorativo utile successivo alla comunicazione di cui sopra, attivando quindi da parte dell'interessato la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancanza delle condizioni di cui sopra, ovvero l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza daranno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 59 del presente capo per le occupazioni abusive, nonché alle sanzioni previste dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. In nessun caso la comunicazione di cui al punto 1.a) può sostituire l'emissione di provvedimenti relativi al codice della strada e il soggetto che effettua l'occupazione si fa carico di ogni responsabilità in merito all'attuazione dell'occupazione stessa.
4. Per le aziende fornitrici di servizi pubblici l'Amministrazione Comunale potrà, con specifico provvedimento motivato, concedere che le domande relative alle occupazioni d'urgenza siano cumulate presentandole entro un termine dilazionato rispetto a quanto previsto nel punto 1.b); in questo caso il responsabile del procedimento, in base a quanto stabilito dalla Amministrazione Comunale, potrà cumulare i provvedimenti di autorizzazione in un unico provvedimento da rilasciare nei termini previsti.

Art. 59 Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione del canone, e quindi non si rilascia alcun atto autorizzatorio:
 - a) le occupazioni effettuate con balconi, verande, prese d'aria, bow window e simili infissi di carattere stabile;
 - b) occupazioni di aree cimiteriali;
 - c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o abitazioni, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, nei soli casi di chiusura al transito veicolare delle strade e purché posti in contenitori facilmente movibili.

- d) Occupazioni tabelle indicative delle stazioni, fermate ed orari dei servizi pubblici di trasporto, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- e) occupazioni con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza ed a condizioni che non riportino pubblicità;
- f) occupazioni con aste delle bandiere;
- g) occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché da parte di veicoli a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati con apposito atto dell'Amministrazione Comunale;
- h) occupazioni con le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli edifici, purché di forme, dimensioni e colori standard;
- i) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- j) commercio itinerante con fermata su richiesta, soste fino a 60 minuti;
- k) sosta di caravan o roulotte qualora avvenga nelle aree appositamente attrezzate;
- l) occupazioni di spazi pubblici con mezzi pubblicitari;
- m) occupazioni effettuate per i semplici accessi carrabili o pedonali che si aprono direttamente sul suolo pubblico senza alcun manufatto (c.d. "passi a raso") per i quali non sia stata richiesta la concessione o l'autorizzazione ed il relativo cartello di divieto di sosta.

Art. 60 Esenzioni.

1. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni, pur necessitando le stesse di autorizzazione o concessione:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art 73 comma1, lett c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - c) accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - d) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse compresi i tempi di allestimento e smantellamento;
 - e) occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - f) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - g) accessi a terreni agricoli finalizzati in maniera esclusiva all'attività agricola (sono da escludere gli accessi ad abitazioni coloniche e ad attività legate alla vendita di prodotti agricoli o similari);
 - h) le occupazioni con condutture idriche per l'attività agricola;
 - i) occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
 - j) occupazioni del sottosuolo realizzati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

- k) Sono esentate dal pagamento del canone temporaneo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni effettuate per l'installazione di cantieri necessari alla realizzazione degli interventi edilizi ammissibili nelle aree storiche del Comune di Montopoli in Val D'Arno, così come delimitate dalle disposizioni del vigente Regolamento Urbanistico. L'esenzione si applica fino ad un massimo di 30 giorni complessivi di occupazione e limitatamente all'area pubblica strettamente necessaria per l'installazione dei cantieri in relazione all'intervento edilizio da realizzare e comunque per una superficie non superiore a mq 20. Per il periodo successivo e per le superfici eventualmente eccedenti il Canone è dovuto nella misura prevista secondo le tariffe vigenti. Le occupazioni in oggetto devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Comune secondo l'ordinaria procedura. In presenza di occupazioni effettuate in mancanza o in difformità dall'autorizzazione comunale, non si applicano le esenzioni previste dal presente regolamento con revoca fin dall'origine dell'esenzione dal Canone eventualmente già usufruita.

Art. 61 Scomputo del canone a seguito di opere realizzate sul patrimonio dell'Ente

1. Il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, relativo ad una concessione pluriennale, può essere scomputato dal concessionario nel caso in cui lo stesso risulti aggiudicatario di bando di gara ad evidenza pubblica, avendo principalmente ad oggetto - CONCESSIONE D'USO DI IMMOBILE E RELATIVA PERTINENZA DA DESTINARE AD ATTIVITA' COMMERCIALE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SERVIZI AL PUBBLICO - acquisendo in concessione permanente beni appartenenti al patrimonio dell'Ente, sia esso patrimonio disponibile e indisponibile (a titolo esemplificativo: manufatto non presente al catasto edilizio urbano + area pubblica di pertinenza; manufatto presente al catasto edilizio urbano + area pubblica di pertinenza), effettuando sullo stesso lavori ed opere come richiesti dal bando di gara, una volta avuto il buon esito della stima dei lavori, potrà procedere allo scomputo del canone di concessione dal costo dei lavori ed opere accordate fino al suo esaurimento;
2. Un volta terminato lo scomputo il concessionario dovrà procedere alla regolare corresponsione del canone di concessione;
3. La concessione permanente di occupazione di suolo pubblico, in questa fattispecie, avrà la durata di 3 (tre) anni con possibilità di rinnovi successivi per periodi analoghi, decorrenti dalla data di assegnazione;
4. In deroga a quanto previsto dagli articoli da 43 a 47 del presente regolamento, il procedimento amministrativo ha inizio con gli adempimenti amministrativi previsti a carico del soggetto assegnatario risultato selezionato vincitore prima della stipula del contratto;
5. In deroga all'art. 43, comma 4, del presente regolamento, il deposito cauzionale non è dovuto dato atto che la garanzia per possibili danni derivanti dalla concessione/occupazione del suolo pubblico ove prevista è assorbita dalla garanzia finanziaria relativa all'intero intervento previsto dal bando per l'assegnazione degli immobili messi a disposizione.

Art. 62 Durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pari o superiore ad un anno e non superiore a 29 anni, ai sensi dell'art. 27 comma 5 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed

- integrazioni.
3. Per le occupazioni permanenti a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto, la durata della concessione non potrà essere superiore ai 2 anni;
 4. Sono temporanee le occupazioni realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
 5. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; nel caso di occupazioni abusive temporanee queste si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da personale di polizia stradale.

Art. 63 Criteri di imposizione.

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. A tal fine si considerano le aree e gli spazi effettivamente occupati e/o sottratti dal concessionario all'utilizzo di altri soggetti;
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione;
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare;
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo: la superficie soggetta a canone viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.
7. La superficie da assoggettare a canone per l'occupazione di suolo pubblico attraverso i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 64 Criteri per la determinazione del canone.

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.

3. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie - I Categoria e II Categoria -, conformemente alla ripartizione del territorio disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed è articolato come segue:
 - prima categoria: 100%;
 - seconda categoria: 70%
4. La Giunta Comunale provvederà periodicamente a definire, anche sulla base dello sviluppo territoriale del Comune, la classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici.
5. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Art. 65 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa tariffa.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi carrabili *con manufatto* -

Sono considerati passi carrabili *con manufatto*, quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Ai fini del canone la misura del passo carrabile è data dalla minor larghezza dell'apertura in metri lineari per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di rimessa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità

2. Passi carrabili *a raso* -

Sono considerati passi carrabili *a raso* i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, senza alcun manufatto.

Danno luogo all'applicazione del canone dopo che ne è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione o la concessione ed il relativo cartello di divieto di sosta dall'ufficio competente.

Ai fini del canone la misura del passo carrabile è data dalla larghezza dell'accesso in metri lineari per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile si deve restituire il cartello di divieto di sosta all'ufficio Polizia Municipale e si deve presentare la cessazione all'ufficio tributi su moduli messi a disposizione dello stesso ufficio.

3. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e simili sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, ad eccezione di quelle di cui al successivo punto 4. del presente articolo.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a 3000 litri; per i serbatoi di maggior capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi

ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione o autorizzazione comunale.

L'autorità comunale può dettare le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, ecc..

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di far applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc..

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con tende e simili la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Occupazioni permanenti realizzate da aziende che erogano pubblici esercizi

Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente territorialmente con autodichiarazione da inviare mediante pec entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'art 5 del D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82.

5. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio risultante dal provvedimento di concessione.

Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

6. Occupazioni con tende e tendoni

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non sono mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

7. Occupazioni con impianti automatici di distribuzione

Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Non sono soggetti al pagamento del canone gli impianti di distribuzione sovrastanti il suolo la cui

figura piana proiettata al suolo non è superiore a mezzo metro quadrato.

8. Occupazioni con infrastrutture per impianti di radiocomunicazione comunque denominati ai sensi del D.Lgs. n. 259/2003.

La loro collocazione su suolo pubblico è disciplinata dal vigente regolamento comunale e dal regolamento degli impianti di radiocomunicazione. La superficie assoggettabile al canone è quella dell'impianto, con i suoi accessori e pertinenze e dell'eventuale area di rispetto delimitata e individuata dal progetto, espressa in mq..

Per tale tipologia di impianti la durata massima non potrà essere superiore ad anni 10 rinnovabili nei limiti di cui all'art. 60 del presente regolamento.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni in aree di parcheggio

Sono assoggettate al pagamento del canone le occupazioni temporanee con veicoli ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune.

La tariffa è determinata dall'Amministrazione Comunale con l'atto di istituzione delle aree a parcheggio ai sensi dell'art. 7 Dlgs 285/92.

2. Spettacoli viaggianti, girovaghi

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, ai sensi della Legge n. 114/1998.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

3. Occupazioni per traslochi

L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme e autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo all'altro.

Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione.

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia e stradale

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia e stradale, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione; la tariffa applicata è sempre quella giornaliera anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

5. Mostre e mercati

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale.

Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non

siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

6. Occupazione temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

Per le occupazioni temporanee dovute ad interventi d'urgenza per riparazione di reti di pubblico servizio il canone viene fissato forfettariamente in € 20,00.

Per le occupazioni temporanee dovute ad allacciamenti a pubblici servizi (essendo esente il canone per l'occupazione permanente) il canone viene fissato forfettariamente in € 8,00.

Art. 66 Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 67 Riduzioni.

1. Le tariffe del canone per le occupazioni ordinarie, permanenti e temporanee, sono ridotte:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;
- al 50% per le occupazioni con passi carrabili con manufatto;
- al 20% per i passi carrabili che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario;
- al 30% per le occupazioni con passi carrabili a raso;
- al 25% per l' occupazioni di cui all'art 61;
- al 65% per le occupazioni con impianti di radiocomunicazione in presenza di più gestori (sia in modalità “co-sitting” che “sharing”).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
 - al 30 % per le occupazioni con tende e simili;
 - al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
 - al 20% per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie computabile ai fini del canone sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;
 - al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - al 20% per le occupazioni finalizzate alla realizzazione di reti di servizio pubblico;
2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 gg. per la durata eccedente tale periodo si applica una riduzione al 70%.
 3. Sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee è disposta la riduzione del canone del 90 per cento per la parte di occupazione eccedente i mille (1000) mq..
 4. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 68 Maggiorazioni.

1. La tariffa base del canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche è aumentata del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante.
2. La tariffa base del canone per le occupazioni permanenti, a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto è aumentata del 100%.

Art. 69 Modalità e termini per il pagamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato alla tesoreria del Comune o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibile dall'Ente.
5. Per le occupazioni permanenti l'ufficio competente, a titolo ricognitorio, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con il bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone. Comunque il mancato invio del suddetto avviso comporta sempre l'obbligo del concessionario di provvedere autonomamente nei termini al pagamento del canone.
6. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le stesse modalità di cui al comma 3, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
7. Per importi superiori ad € 1.500,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, su richiesta del contribuente, può essere effettuato, in quattro rate bimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto ed il 31 ottobre di ogni anno. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applica, l'interesse di dilazione calcolato a giorno e ragguagliato al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate bimestrali.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
11. Si fa luogo al versamento se il canone da versare è uguale o superiore ad € 2,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Art. 70 Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 71 Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 72 Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/01/2008.

Art. 73 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, ; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25%

della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Art. 74 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2008.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 75 Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono previste le seguenti fasce orarie:
1° fascia oraria dalle ore 07 alle ora 14 (complessive 7 ore).
2° fascia oraria dalle ore 14 alle ora 22 (complessive 8 ore).
3° fascia oraria dalle ore 22 alle ora 07 (complessive 9 ore).
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013.

Art. 76 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente

addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 77 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 78 Riduzioni

1. Per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

Art. 79 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
2. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
3. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone per le occupazioni permanenti va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
5. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate bimestrali, aventi scadenza il 30 aprile, il 30 giugno, il 31 agosto ed il 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate bimestrali.
6. Il canone per le occupazioni temporanee deve essere corrisposto di norma in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi € 300,00 sarà facoltà dell'ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate bimestrali) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

CAPO VI – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Art. 80 Accertamenti

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento provvedono la Polizia Municipale o, se nominato, l'agente accertatore di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzione e interessi non supera € 12,00.

Art. 81 Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica in tempo utile l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente

Art. 82 Indennità, maggiorazioni e sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1,

comma 792 della legge n. 160 del 2019.

5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Art. 83 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160 del 27/12/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 84 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria
2. Il contribuente deve presentare il ricorso al Giudice di Pace per tutte le controversie di importo inferiore ad € 2.582,28 ed al Tribunale per tutte le controversie di importo superiore ad € 2.582,28.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopraordinate.

1. Art. 86 Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 °gennaio 2021.